

Allegato "Y" al n. 12.723 di raccolta-----

-----STATUTO-----

-----dell'«ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO»-----

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

È costituita in Ovada, tra Enti Pubblici territoriali ed altri soggetti ed organismi economici e professionali collegati alla viticoltura ed al territorio, l'Associazione denominata «ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO».

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la costituzione dell'"Enoteca Regionale" e di chiederne il riconoscimento da parte dell'Ente «REGIONE PIEMONTE» ai sensi della L.R. 12 maggio 1980 numero 37 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITÀ-----

L'Associazione, tramite l'"Enoteca Regionale", opera senza fini di lucro e reinveste ogni sua risorsa finanziaria nell'Enoteca e nella sua attività destinandola al raggiungimento delle sue finalità. Ha l'obbligo di destinare il totale degli utili e degli avanzi di gestione alle proprie finalità istituzionali con il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, anche in modo indiretto, agli associati, soci, partecipanti ed a coloro che a qualsiasi titolo ne fanno parte, fatte salve specifiche previsioni di legge.


L'Associazione, ai sensi della L.R. numero 37/1980 e della L.R. numero 29/2008 ed in coerenza con ogni altra legge, norma e linea programmatica in materia stabilita dalla Regione Piemonte, si propone i seguenti scopi e finalità:

--- valorizzare, qualificare e promuovere le produzioni vitivinicole del territorio rappresentato, in particolare le attuali D.O.C. [Denominazione d'Origine Controllata], D.O.C.G. [Denominazione di Origine Controllata e Garantita], le future eventuali D.O.C. e D.O.C.G. e le eventuali I.G.T. [Indicazioni Geografiche Tipiche] ed eventuali analoghe denominazioni che sopravvivano in attuazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia;

--- promuovere la conoscenza ed il consumo dei vini rappresentati anche in relazione agli accostamenti con i prodotti tipici locali, la cucina e la gastronomia locale ed alle altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;

--- contribuire alla crescita tecnica, professionale e culturale dei soci e dei produttori e in generale delle comunità rappresentate;

--- valorizzare e promuovere il territorio vitivinicolo e più in generale quello agricolo e rurale rappresentato per tutto quello che esso esprime in termini produttivi ed anche per gli aspetti paesaggistici, storici, culturali, turistici, gastronomici, del folclore, delle tradizioni popolari, sviluppando in tal senso anche un'azione di conservazione e documentazione del mondo vitivinicolo ed, in generale, di quello agricolo e rurale;



--- svolgere azioni ed attività volte a valorizzare e promuovere la conoscenza del territorio piemontese ed in particolare dell'area di competenza, anche al fine di incentivare lo sviluppo turistico locale, costituendo ufficio di informazione e di accoglienza turistica (IAT) ai sensi della L.R. numero 75/1996.-----

Per la realizzazione degli scopi suddetti l'Associazione, tramite l'"Enoteca Regionale", anche in collaborazione con le altre "Enoteche Regionali" e le "Botteghe del Vino", può sviluppare tutta una serie di iniziative ed attività [degustazioni, convegni, esposizioni, mostre, stage, workshop, manifestazioni promozionali, campagne promopubblicitarie, edizione di pubblicazioni e periodici tematici, partecipazione ad iniziative simili organizzate da altri Enti, compresa la partecipazione a manifestazioni e fiere in Italia ed all'estero] e comunque la realizzazione di ogni altra iniziativa ed attività per la valorizzazione dei vini e del territorio che li produce e li propone, nonché dei prodotti tipici dell'agricoltura. In tal senso l'Associazione potrà realizzare accordi e rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, Organismi professionali, tecnici, economici e potrà inoltre partecipare ad altri enti o società, già costituiti o successivamente costituiti aventi finalità analoghe alla propria.-----

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai propri fini istituzionali nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge, potrà svolgere la propria attività per gli scopi statutari.-----

Sarà invece precluso all'Associazione di svolgere attività non collegate direttamente o indirettamente a quanto indicato nelle finalità sopra espresse.-----

#### ARTICOLO 3 - SEDE-----

L'Associazione ha sede legale in Ovada (AL), Via Torino numero 69, nei locali di "Palazzo Delfino" di proprietà dell'Ente «COMUNE DI OVADA» dallo stesso appositamente destinati ad "Enoteca", in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 12 maggio 1980 numero 37, articolo 2 lettera b).-----

#### ARTICOLO 4 - DURATA-----

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta in qualunque momento con apposita deliberazione dell'Assemblea adottata con i voti favorevoli di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti dell'Assemblea stessa. Contestualmente allo scioglimento, l'Assemblea provvederà a fissare le modalità della liquidazione nel rispetto dello Statuto.-----

#### ARTICOLO 5 - SOCI-----

Sono Soci dell'Associazione i Soci Promotori e gli Associati Aderenti.-----

Sono Soci Promotori, in quanto hanno sottoscritto l'atto

costitutivo: l'Ente «PROVINCIA DI ALESSANDRIA», l'Ente «CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA», l'Ente «COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO», l'Ente «COMUNE DI CARPENETO», l'Ente «COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO», l'Ente «COMUNE DI CASSINELLE», l'Ente «COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA», l'Ente «COMUNE DI CREMOLINO», l'Ente «COMUNE DI LERMA», l'Ente «COMUNE DI MOLARE», l'Ente «COMUNE DI MONTALDEO», l'Ente «COMUNE DI MONTALDO BORMIDA», l'Ente «COMUNE DI MORNESE», l'Ente «COMUNE DI MORSASCO», l'Ente «COMUNE DI OVADA», l'Ente «COMUNE DI PRASCO», l'Ente «COMUNE DI ROCCA GRIMALDA», l'Ente «COMUNE DI SAN CRISTOFORO», l'Ente «COMUNE DI SILVANO D'ORBA», l'Ente «COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO», l'Ente «COMUNE DI TRISOBBIO», il «CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO DOLCETTO D'OVADA» e la società «TENUTA CANNONA S.R.L.».

Possono assumere la qualifica di Associati Aderenti le persone fisiche e giuridiche, le imprese in qualunque forma giuridica organizzate, gli Enti Pubblici e privati e le "Botteghe del Vino" che, promuovendo e svolgendo attività inerenti alla produzione, all'industria ed al commercio dei prodotti enologici ed agroalimentari piemontesi, presentino domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, al quale spetta di accettare e respingere le domande stesse, salvo la successiva ratifica dell'accettazione da parte dell'Assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 6 - PATRIMONIO SOCIALE


Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno, per compravendita o donazione, di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

#### ARTICOLO 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'Associazione provvede alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività programmate mediante utilizzo delle entrate costituite da:

- le quote associative;
- i contributi della Regione Piemonte o di altri Enti Pubblici o soggetti privati;
- le eventuali rendite del patrimonio;
- i proventi di servizi, iniziative e manifestazioni effettuate dall'Enoteca;
- i contributi delle ditte espositrici, destinati all'autofinanziamento dell'esposizione permanente la cui entità sarà deliberata dall'Assemblea, tenendo conto per ragioni di equità dei vantaggi economici conseguiti dai soci attraverso l'Enoteca;
- i contributi delle ditte associate dovuti per eventuali attività, servizi ed iniziative svolti dall'Enoteca a favore



delle medesime;-----  
- i proventi da servizi.-----

**ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI**-----

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono obbligati:-----

- a versare annualmente la quota associativa;-----
- ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;-----
- ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune e del singolo associato ad esse interessato;-----

- a comunicare tempestivamente all'Associazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione o della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.-----

Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali. La quota associativa è intrasmissibile, anche per causa di morte e non è rivalutabile.-----

**ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**-----

La qualità di associato si perde per morte o estinzione, in caso di persona giuridica, recesso, esclusione.-----

L'associato receduto o escluso rimane responsabile delle obbligazioni sorte in suo capo nei confronti dell'Associazione.-----

La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e prende effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua ricezione. Il recedente dovrà comunque soddisfare le obbligazioni sorte in suo capo verso l'Associazione, compreso il versamento dell'intera quota annua dovuta per l'esercizio in corso, finché il recesso non sia divenuto operante, e definire i rapporti giuridici instaurati, tramite l'Enoteca, tanto con i terzi che con gli associati.---

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che:-----

- danneggi gli interessi dell'Associazione, compiendo atti che ne pregiudichino il prestigio od il regolare andamento;-----
- venga meno ai suoi impegni nei riguardi dell'Associazione, ivi compreso il pagamento delle quote associative deliberate;-
- non rispetti le disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione.-----

Al socio receduto o escluso non compete alcun rimborso dei beni conferiti all'Associazione.-----

**ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei Soci;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente;-----
- il Revisore dei Conti, se nominato;-----

- la Commissione Tecnica di cui all'articolo 2 lettera e) della L.R. numero 37/1980.-----

**ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente, mediante invio al domicilio degli associati di apposito avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo nel quale verrà tenuta l'adunanza, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.-----

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora intervenga la totalità dei soci e vi assistano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, se nominati.-

L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.-----

L'Assemblea viene convocata almeno due volte all'anno, rispettivamente entro il 30 novembre per approvare il bilancio di previsione e stabilire le quote associative annuali, ed entro il 31 gennaio per approvare il bilancio consuntivo.-----

L'Assemblea delibera sul bilancio di previsione, sulla determinazione delle quote associative annuali, sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sul programma di attività dell'Enoteca nel rispetto del programma di coordinamento redatto dalla Consulta Regionale delle Enotecche Regionali istituita con D.G.R. 27 febbraio 2006 numero 46-2278, sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.-----


Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali associative, in persona del proprio legale rappresentante o di suo delegato, se persone giuridiche od Enti.-----

Ogni socio ha diritto ad un voto.-----

I Soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e firmata per singola Assemblea, da presentare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori assembleari. La delega non può essere conferita agli Amministratori, né al Revisore dei Conti. La stessa persona può essere portatore al massimo di tre deleghe.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano di età intervenuto all'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere a norma di legge, regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione dell'Assemblea nonché la regolarità delle



deleghe presentate, nonché, in generale, del diritto di intervento all'Assemblea di ogni singolo socio.-----

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.--

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dell'articolo 21 del Codice Civile.-----

#### ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea dei soci in misura non inferiore a sette e non superiore a undici. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e restano in carica per la durata di tre anni. I componenti sono eletti nella misura del 60% (sessanta per cento) [con arrotondamento dei decimali all'unità superiore] in rappresentanza dei soci promotori, di cui uno su designazione della Regione Piemonte, e nella misura del 40% (quaranta per cento) [con arrotondamento dei decimali all'unità inferiore] in rappresentanza dei soci aderenti. Possono essere nominati Amministratori anche i non soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.-----

I consiglieri di amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.-----

L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si sia ricostituita in seguito all'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.--

Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione di altri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine alla proposta di bilancio consuntivo ed alla proposta di bilancio preventivo e ammontare delle quote associative.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono avere luogo nella sede sociale.-----

Il Consiglio viene convocato mediante affissione di un apposito avviso presso la sede sociale; di regola fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno sette giorni.-----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di

parità prevale il voto di chi presiede.-----  
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.-----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea, compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.-----

#### ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE-----

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e vigila sul regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione. Viene altresì eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza od impedimento di ambedue fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.-----

#### ARTICOLO 14 - REVISORE DEI CONTI-----

L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti il cui incarico è incompatibile con qualunque incarico sociale.-----

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e dura in carica per un triennio.-----

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la ordinaria tenuta della contabilità e dell'Amministrazione, e di stendere, annualmente, una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio Consuntivo.---

#### ARTICOLO 15 - COMMISSIONE TECNICA-----

L'Associazione si avvarrà di una Commissione Tecnica ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 12 maggio 1980 numero 37, proposta dal Consiglio di Amministrazione.-----


La Commissione Tecnica opera secondo i criteri e la metodologia stabiliti dalla Giunta Regionale del Piemonte ai sensi dell'articolo 6 della predetta Legge Regionale del 12 maggio 1980 numero 37.-----

#### ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE-----

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

#### ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE-----

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione «ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO», verrà designato un Commissario liquidatore da parte degli enti pubblici associati, che provvederà alla



devoluzione delle somme e dei beni che residuano ad altre organizzazioni non lucrative con fini di utilità sociale.-----

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI-----

Tutte le cariche e le funzioni sono gratuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea.-----

È ammesso il rimborso spese vive sostenute dal Revisore dei Conti per l'esercizio delle funzioni.-----

ARTICOLO 19 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI-----

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

In originale firmato: ODDONE ANDREA LUIGI = ALEMANNI ANNAMRIA  
= ALFONSO CARBONE (vi é sigillo) =-----



.....  
- 4 NOV. 2009  
0578 11  
213,00  
.....  
.....  
.....

Attesto io sottoscritto dottor ALFONSO CARBONE, Notaio in  
Alessandria, che la presente copia scritta su undici fogli, è  
conforme all'originale, omessa la riproduzione di tutti gli  
allegati, tranne gli allegati "R" e "Y".

Si rilascia per uso esente da bollo.

- 4 NOV. 2009

Alessandria, .....

*Alfonso Carbone*



